



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 27 giugno 2025

NEWS DEL GIORNO

[Garante privacy: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Applicazione della voce di tariffa 0722 delle tariffe dei premi 2019: chiarimenti INAIL](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Nuovo questionario "INPS in Rete" per individuare le prestazioni sociali per persone in difficoltà](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Rifiuto della conversione del contratto in full-time e licenziamento](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Garante privacy: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

di **Redazione**

Il Garante privacy, con [provvedimento n. 167 del 27 marzo 2025](#), pubblicato sulla [newsletter n. 536 del 25 giugno 2025](#), ha stabilito che l'uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito.

Il Garante ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore per 4.000 euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l'uso delle impronte digitali del personale amministrativo. I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.

Il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente [parere del 2019](#): non può ritenersi proporzionato l'uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le Pubbliche Amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. La mancanza di un'idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell'asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

**Percorso
Formativo**

17 SETTEMBRE | ore **11.00**
**Formazione ed informazione
integrate con l'AI**
[iscriviti al webinar gratuito >](#)



Applicazione della voce di tariffa 0722 delle tariffe dei premi 2019: chiarimenti INAIL

di **Redazione**

L'INAIL, con [circolare n. 38 del 24 giugno 2025](#), fornisce precisazioni sulla voce di tariffa 0722, la cui declaratoria è stata modificata con le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, approvate con il D.I. 27 febbraio 2019. La circolare ripercorre la storia della voce 0722 e offre chiarimenti sull'ambito applicativo, oltre a quanto già illustrato con la circolare n. 28/2021.


Con le tariffe 2019 la declaratoria della voce di tariffa 0722, uguale per tutte le gestioni tariffarie, è stata così modificata: "Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici".

L'Istituto spiega che per attività d'ufficio si intendono tutte le attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l'amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili. Sono da riferire alla voce 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l'emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l'emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.


Viene, inoltre, precisato che l'elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l'uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo (per esempio, per alberghi o strutture turistiche le attività di reception sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario).

L'Istituto precisa che le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale.



**Percorso
Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente** del **Lavoro**
Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**





NEWS DEL GIORNO

Nuovo questionario "INPS in Rete" per individuare le prestazioni sociali per persone in difficoltà

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 1994 del 24 giugno 2025](#), ha informato che è stato pubblicato il nuovo questionario digitale ["INPS in rete"](#) per aiutare le persone in difficoltà a identificare le prestazioni sociali a cui hanno diritto. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con ANCI, Caritas Italiana, Comunità di Sant'Egidio e Croce Rossa Italiana.

Il questionario fornisce indicazioni personalizzate sulle prestazioni potenzialmente accessibili. Per prestazioni complesse come l'Assegno di inclusione, propone questionari di approfondimento e include link diretti alle pagine delle prestazioni INPS.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





NEWS DEL GIORNO

Rifiuto della conversione del contratto in full-time e licenziamento

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 aprile 2025, n. 9901, ha deciso che, nel lavoro part-time, il rifiuto del lavoratore di aumentare l'orario non può essere causa diretta del licenziamento. Tuttavia, il recesso è legittimo qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa articolazione oraria o di una collocazione alternativa.

Convegno di aggiornamento

Speciale Giurisprudenza
Aggiornamento sulle sentenze più rilevanti in
materia di lavoro

Scopri di più